


30 Aprile 2020

L'attività della Corte costituzionale nel 2019

Relazione di Marta Cartabia, Presidente della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta – Roma

 [APRI ALLEGATO](#)

[#prevenzione](#) [#rischio](#) [#salute](#) [#sicurezza](#) [#società](#) [#statistica](#)



Il **28 aprile 2020**, presso il Palazzo della Consulta, l'attuale Presidente della Corte costituzionale, **Marta Cartabia**, ha presentato la [relazione annuale sull'attività svolta dalla Corte nel corso del 2019](#).

Tra i molti passaggi rilevanti, due sono quelli che evidenziamo.

Il primo, inerente al **diritto penale sostanziale**, attiene al fatto che la Corte:

“

è stata [...] chiamata, in almeno quattro occasioni, a sindacare la legittimità della norma di condotta penalmente sanzionata e in due occasioni ha effettivamente ritenuto illegittima, in tutto o in parte, la disposizione censurata

—

Tra queste, le sentenze che hanno avuto più risonanza sono le seguenti:

1) la **n. 242 del 2019**, relativa all'art. 580 c.p. (istigazione o aiuto al suicidio), in riferimento al caso Cappato (per leggere le motivazioni, pubblicate su *questa rivista* [clicca qui](#));

2) la **n. 25 del 2019**, con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale di una disposizione del codice antimafia che prevedeva la pena della reclusione per la violazione, tra l'altro, degli obblighi di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi» imposti contestualmente all'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale.

Il secondo passaggio che segnaliamo concerne il **diritto penitenziario** e, nello specifico, alcune pronunce della Corte:



in materia di diritto dell'esecuzione penale, a garanzia sia del principio della necessaria finalizzazione rieducativa della pena – e dei suoi corollari della individualizzazione e flessibilità del trattamento [...] – sia, più in generale, dei diritti fondamentali del condannato, che non debbono soffrire inutili limitazioni ulteriori a quelle connaturate alla pena



Tra le sentenze di maggior rilievo si evidenziano:

1) la sentenza **n. 99 del 2019**, che «ha posto rimedio a una grave lacuna presente nell'ordinamento penitenziario, che non consentiva di disporre un trattamento adeguato nel caso di condannati affetti da gravi malattie psichiche sopravvenute all'inizio dell'esecuzione della pena, estendendo all'uopo l'ambito applicativo della detenzione domiciliare».

2) la sentenza **n. 253 del 2019**, che «ha dichiarato illegittimo l'art. 4-*bis*, comma 1, dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui non consente ai condannati per i delitti ivi elencati la concessione di permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti». A questa si aggiunge, la parallela sentenza n. 263 che «ha dichiarato l'illegittimità dell'analogo meccanismo preclusivo previsto nei confronti dei condannati minorenni, per le medesime ragioni indicate nella sentenza n. 253, oltre che per la particolare protezione che da sempre la Corte assicura ai detenuti minorenni».

Infine, si legge nella relazione, vi sono sentenze «pronunciate all'inizio dell'anno in corso» che «hanno ulteriormente confermato la particolare attenzione riservata dalla Corte alla materia del diritto penitenziario» come:

a) la **n. 18 del 2020** che «ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 31 Cost., della mancata previsione della possibilità di concedere la detenzione domiciliare speciale alla condannata madre di un figlio affetto da grave disabilità di età superiore ai dieci anni»;

b) la **n. 32 del 2020** che «ha giudicato per la prima volta incompatibile con il divieto di applicazione retroattiva della legge penale il diritto vivente secondo il quale le modifiche *in peius* delle norme sull'esecuzione della pena – come quelle stabilite dalla legge n. 3 del 2019 in materia di contrasto alla corruzione – possono essere applicate a chi sia stato condannato per un reato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica normativa».

Per consultare **la sintesi della relazione**, clicca su "apri allegato".

Per ascoltare **il podcast della relazione**, letta dalla Presidente della Corte, dott.ssa Marta Cartabia, [clicca qui](#).